



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Settore VIII Attività Economiche



Ufficio di Presidenza

**Regolamento del Mercato Ittico all'Ingrosso alla
Produzione dei prodotti della pesca di Portogaribaldi**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 6 del 30.01.2007 e modificato con delibera di Consiglio Comunale N° 41 del 23.04.2009)

Art. -1-

(Definizione del Mercato all'Ingrosso alla produzione dei prodotti della pesca)

Il Mercato all'ingrosso è costituito dai locali, dalle aree e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso siti in Portogaribaldi Via Matteotti di proprietà del Comune di Comacchio.

Per Mercato all'ingrosso alla produzione dei prodotti della pesca s'intende quello in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, del prodotto fresco conferito prevalentemente da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso.

L'area di mercato viene definita come dalla planimetria allegata (all. A) al presente regolamento, quale sua parte integrale e sostanziale.

E' fatto divieto di effettuare commercio all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti della pesca nell'area di mercato, definita dalla cartografia allegata al presente regolamento.

Art. -2-

(Gestione del Mercato)

La gestione del Mercato all'ingrosso alla produzione di prodotti ittici di Portogaribaldi costituisce servizio pubblico di rilevanza economica ai sensi dell'art. 113 del d.lgs n. 267/2000.

Il titolare del servizio di gestione del mercato è individuato, secondo quanto previsto dal suddetto articolo, attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica

La gestione del Mercato ittico deve avvenire nel rispetto del presente regolamento e di tutta la normativa statale e regionale vigente.

Il soggetto gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di Mercato, salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

In quanto titolare di servizio pubblico, il soggetto affidatario deve assicurare il regolare e continuativo funzionamento del Mercato.

Il soggetto gestore deve avere come obiettivo minimale il pareggio del bilancio e, a tal fine, il Mercato Ittico deve avere un proprio bilancio ed una propria gestione contabile.

Art. -3-

(Commissione di Mercato)

Presso il Mercato è istituita una apposita Commissione presieduta dal legale rappresentante del soggetto gestore o da un suo delegato.

La Commissione è così composta:

- 1) - Sindaco o suo delegato;
- 2) - un rappresentante del soggetto gestore;
- 3) - tre rappresentanti del movimento cooperativo;
- 4) - tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;
- 5) - tre rappresentanti delle categorie della produzione;

- 6) - un rappresentante scelto fra i commercianti all'ingrosso, dettaglio e ambulanti;
- 7) - il Veterinario dell'A.U.S.L. responsabile del Mercato Ittico o suo delegato.

Alla nomina della Commissione provvede la Giunta comunale.

La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un Comitato Tecnico, presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato. La Commissione determinerà le competenze e le norme relative alla durata in carica nonché quelle necessarie al funzionamento del Comitato Tecnico.

Alle sedute della Commissione e del comitato tecnico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Mercato.

La Commissione cessa dalla carica al termine del contratto di servizio.

Ai lavori della Commissione e del comitato tecnico possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

I membri della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti, senza possibilità di essere rieletti.

Un dipendente designato dal soggetto gestore, funge da segretario della Commissione e del comitato tecnico, egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto, approvato dai rispettivi organismi, e firmato dal Presidente, copia viene trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 5 (cinque) giorni dalla sua approvazione.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico del soggetto gestore.

Art. -4-

(Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato)

La Commissione di Mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno 3 (tre) suoi componenti o dall'Amministrazione Comunale.

Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza da inviare con preavviso di ventiquattro ore.

Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri della Commissione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri della Commissione stessa.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

La Commissione di Mercato:

A) esprime il proprio parere sui seguenti argomenti:

- sospensione di ogni attività di Mercato e chiusura dei posti di compera;
- bilancio preventivo e consuntivo proposto dal soggetto gestore;
- orari e calendari delle operazioni di Mercato, fissati dal soggetto gestore;
- criteri per l'assegnazione di eventuali punti di vendita e dei relativi corrispettivi di concessione;
- tariffe dei servizi di Mercato;

- modifiche da apportare al regolamento di Mercato;
- istituzione di nuovi servizi di Mercato;

B) formula proposte:

- sulle modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico sanitario.

La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. -5- (Direttore del Mercato)

Al Mercato è preposto un Direttore che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in adempimento delle deliberazioni del soggetto gestore e alle disposizioni di legge e di regolamento.

La sua nomina è fatta dal soggetto gestore.

Per la nomina è richiesto il titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono regolati dal soggetto gestore.

(Eliminato comma)

Il Direttore del Mercato deve prestare la propria opera esclusivamente nel disimpegno delle mansioni istituzionalmente di sua competenza.

All'occorrenza il soggetto gestore provvede alla nomina del vice-Direttore di mercato.

Art. -6- (Compiti del Direttore di Mercato)

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal soggetto gestore e alle decisioni adottate dalla Commissione di Mercato nell'ambito della sua competenza.

Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone al soggetto gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nei regolamenti.

Al Direttore di Mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) - accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) - curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
- 3) - vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
- 4) - accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
- 5) - autorizzare in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 6) - proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire

l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;

- 7) - accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- 8) - accertare a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità del prodotto;
- 9) - vigilare perché l'attività degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 10)- curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio d'ispezione e vigilanza del Mercato;
- 11)- vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
- 12)- eseguire e disporre saltuariamente ispezioni nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
- 13)- in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al soggetto gestore ed alla Commissione di Mercato;
- 14)- curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del Mercato;
- 15)- predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di Mercato, per la buona conservazione delle merci depositate nel Mercato stesso;
- 16)- emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 17)- vigilare perché l'attività dei concessionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 18)- garantire la corretta applicazione dei controlli igienico-sanitari ed il rispetto, secondo le prescrizioni regolamentari, delle taglie minime dei prodotti della pesca introdotti nel Mercato Ittico.

Il Direttore del Mercato interviene, in prima istanza, per comporre equamente eventuali controversie sorte nell'ambito del Mercato.

A tal fine, gli interessati devono presentare apposito reclamo, che sarà valutato entro 30 giorni dalla presentazione.

I soggetti coinvolti dal reclamo devono essere tempestivamente avvisati dal Direttore del Mercato e entro 30 giorni possono presentare le loro osservazioni.

Art. -7 - (Servizio di polizia)

Il Direttore del Mercato, allo scopo di assicurare il regolare andamento di tutti i servizi cui sovrintende, indicati negli articoli 7 e 10 della L.R. Emilia-Romagna, 19 gennaio 1998 n. 1 e a garanzia della corretta applicazione delle disposizioni stabilite nell'articolo 6 del presente Regolamento, con particolare riguardo all'attuazione degli adempimenti che gli derivano dalle disposizioni del comma 3°, punti 3), 4), 5), 8), 10), 12), 18), dell'articolo stesso, può richiedere l'intervento del personale del Corpo di Polizia Municipale.

Ai fini indicati nel comma precedente, in ogni caso di necessità, può chiedere senza alcuna formalità, che a rinforzo degli Agenti presenti nell'area del Mercato, si provveda a disporre l'intervento di una pattuglia in supporto, con ogni urgente mezzo.

Gli oneri finanziari relativi all'erogazione degli interventi di polizia di cui ai commi 1° e 2° sono a carico dell'Ente Gestore, conformemente alle disposizioni contenute nel

Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, n. 108 del 20 luglio 1995 e nella conseguente Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 24 ottobre 2006, secondo cui l'esecuzione delle prestazioni di servizio del corpo di Polizia Municipale richieste da persone fisiche e persone giuridiche private, sono subordinate al pagamento da parte di coloro che ne fanno istanza, delle tariffe istituite e fissate con il suddetto provvedimento deliberativo di Giunta.

Indipendentemente dalle richieste d'intervento che possano provenire dal Direttore, il personale del Corpo di Polizia Municipale, in ogni momento di funzionamento del Mercato, ha facoltà di effettuare controlli di polizia giudiziaria e amministrativa, anche di propria iniziativa, nonché accertamenti sanzionatori sulle attività ed operazioni che si svolgono all'interno dell'area mercatale e nelle pertinenze di essa, nell'ambito delle funzioni di polizia preventive e repressive che la legge attribuisce alla polizia locale.

A tale fine, il Direttore ha l'obbligo di ottemperare alle richieste e di attenersi alle disposizioni del Comando di Polizia Municipale e, all'occorrenza, di presentare agli agenti in servizio ogni utile collaborazione intesa ad assicurare il rispetto delle norme. Oltre le leggi e i regolamenti, che disciplinano il Mercato, il personale che vi è addetto, nonché tutti coloro che vi sono ammessi a termine dell'art. 15, devono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanza straordinarie ed urgenti, dagli Ufficiali e dagli Agenti di polizia che prestano servizio presso il Mercato.

Art. -8- (Rilevazione statistica e prezzi)

Nei mercati devono essere rilevati i dati statistici relativi alle quantità e prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti.

I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

Tale servizio non può essere affidato in appalto a terzi.

Art. -9- (Servizi)

Il soggetto gestore deve garantire l'espletamento dei seguenti servizi di Mercato:

- 1) - servizio di cassa del Mercato;
- 2) - servizio di rifornimento e ricambio cassette;
- 3) - servizio di rifornimento del ghiaccio;
- 4) - servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 5) - servizio di pulizia del Mercato e delle aree di banchina preposte allo sbarco del pesce;
- 6) - servizio di vigilanza igienico-sanitaria come stabilito all'art. 10;
- 7) - servizio di rilevazione statistica;
- 8) - servizio di pesatura;
- 9) - servizio di asta.

Il servizio di cassa deve essere necessariamente affidato ad idoneo istituto bancario. I servizi di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 possono essere gestiti anche con

affidamento in appalto a terzi.

I contratti di appalto sono regolati da apposito capitolato speciale tra soggetto gestore e appaltatore.

Gli appaltatori sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati al Mercato ed a terzi.

L'appaltatore non può a sua volta sub-appaltare il servizio affidatogli.

Possono essere istituiti altri servizi ausiliari del Mercato (es. servizio bar e ristorazione; servizio di posteggio), previo parere della Commissione di Mercato.

Fermo restando l'obbligo di dare applicazione alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, gli appalti di forniture e servizi, che vi rientrano per limiti di importo, sono soggetti alla disciplina prevista dal regolamento per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia, di cui alla delibera di C.C. n. 49 del 29.03.1996 e s.m.i.

Art. -10- (Vigilanza igienico-sanitaria)

Presso il Mercato Ittico, in armonia con quanto previsto dalle normative vigenti, è assicurato un apposito servizio di controllo e vigilanza sanitaria da parte del veterinario incaricato dall'AUSL.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario che si renda necessaria per la esecuzione della visita di controllo.

Per l'attività di controllo ufficiale, sono applicati dall'AUSL di Ferrara, i diritti sanitari previsti dalle vigenti normative e secondo la convenzione stipulata con l'Ente Gestore del Mercato Ittico.

Il soggetto gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

Il Direttore del Mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

Art. -11- (Servizio di pesatura e di verifica del peso)

All'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

Tale servizio non può essere affidato in appalto a terzi.

La direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

Prima di iniziare la pesatura, l'incaricato del servizio deve verificare e campionare la pesa stessa. Dei guasti e del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.

Delle eventuali divergenze o dei reclami deve essere sollecitamente informata la direzione.

E' vietato al pubblico entrare nel recinto interno delle pese; l'ingresso è consentito solamente ai proprietari, venditori e compratori della merce.

**Art. -12-
(Servizio di facchinaggio)**

Le operazioni di facchinaggio nell'ambito del Mercato sono svolte direttamente dal soggetto gestore, che può anche darle in appalto a terzi.

Il personale di fatica addetto al servizio deve indossare uniformi eventualmente prescritte dal soggetto gestore sentita la Commissione di Mercato. E' vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Il personale del servizio di facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento della effettiva consegna all'acquirente.

**Art. -13-
(Corrispettivi e tariffe)**

I proventi di gestione del Mercato sono rappresentati dalle tariffe che costituiscono il corrispettivo dei servizi.

In particolare, detti proventi possono essere costituiti da:

- 1) - (tariffa per l'uso dei locali comuni e delle attrezzature del Mercato, comprensiva del servizio di pulizia, del servizio di rifornimento ghiaccio e di quello di rifornimento e ricambio cassette)
- 2) - (tariffa per il servizio d'asta)
- 3) - (tariffa per la visita sanitaria sul pescato)
- 4) - (tariffa per il servizio di cassa)
- 5) - (tariffa per eventuale servizio di facchinaggio)

Secondo quanto stabilito dall'art. 117 del d.lgs n. 267/2000, le tariffe sono approvate dal Comune, che le determina in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

I criteri per il calcolo delle tariffe sono:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.

Esse sono riscosse dal soggetto gestore secondo le modalità stabilite all'art.32.

Per nessun motivo, possono essere imposti o esatti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nel presente articolo.

**Art. -14-
(Orario e calendario)**

L'orario e il calendario del Mercato sono fissati dal soggetto gestore su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato e vengono affissi all'ingresso del Mercato stesso.

L'inizio della contrattazione è annunciato con apposita segnalazione.

Nell'ambito del Mercato all'ingrosso, il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Il soggetto gestore deve dare comunicazione scritta, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, al Servizio Veterinario di eventuali variazioni delle giornate di apertura del Mercato Ittico.

**Art. -15-
(Venditori e compratori)**

Gli operatori, per le vendite e gli acquisti, sono ammessi dal Direttore del Mercato previo accertamento dei requisiti necessari.

I requisiti per essere ammessi a portare per le vendite ed agli acquisti nel Mercato, sono quelli previsti dall'art. 10 della L.R. n. 1/1998.

Il possesso dei requisiti può essere attestato mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritto dall'interessato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche.

Il Direttore del Mercato assegna gli eventuali posti di compera o posteggi di vendita liberi. Consegna agli stessi una targhetta indicante il numero del posto di compera o del posteggio di vendita.

Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di osservatori che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Nell'orario e con le modalità stabilite dal soggetto gestore, possono essere ammessi agli acquisti i consumatori.

**Art. -16-
(Responsabilità)**

Il Direttore del Mercato Ittico, ha la facoltà di adottare ogni misura organizzativa utile affinché il soggetto gestore non sia coinvolto in responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del Mercato, e comunque al soggetto gestore.

A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

**Art. -17-
(Concessione dei posti di compera e dei posteggi di vendita)**

Alle concessioni dei posti di compera e di vendita, possono accedere tutti gli operatori previsti dall'art. 10 della L.R. n. 1/1998.

Gli interessati alla concessione dovranno presentare domanda nei termini e nelle modalità prestabilite dal soggetto gestore.

Le concessioni hanno durata di 5 (cinque) anni ed avranno comunque scadenza temporanea, qualunque sia la loro data di inizio.

La nomina dei concessionari per la copertura del numero prefissato dei posti di compera e dei posteggi di vendita sarà fatta in base a graduatorie fatte dal soggetto gestore fra tutti i concorrenti in base a criteri prestabiliti, sentito il parere della Commissione di Mercato.

La graduatoria sarà formulata in base al punteggio attribuito ad ogni concorrente, valutando con criteri uniformi e prestabiliti:

- la capacità imprenditoriale del richiedente;
- l'entità dell'attività svolta;
- gli impianti di produzione, di lavorazione e confezione;
- i mezzi di trasporto, il personale impiegato ed il movimento commerciale;
- la gamma e qualità dei prodotti trattati.

Le concessioni possono essere assoggettate al pagamento di un corrispettivo deliberato dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione del Mercato.

Art. -18-

(Termine delle concessioni dei posti di compera e dei posteggi di vendita)

Le concessioni cessano:

- a) - alla scadenza del periodo previsto;
- b) - per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
- c) - per il fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d) - per scioglimento della società concessionaria.

Art. -19-

(Revoca delle concessioni dei posti di compera e dei posteggi di vendita)

Il soggetto gestore del Mercato all'ingrosso dovrà negare o revocare la concessione del posto di compera o del posteggio di vendita:

- 1) - a chi non può esercitare l'attività commerciale ai sensi dell'art. 5, 2° comma del d.lgs n. 114 del 31. 3.1998;
- 2) - a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di :
 - a) - turbata libertà degli incanti;
 - b) - inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
 - c) - frode nelle pubbliche forniture,
 - d) - contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
 - e) - frode nell'esercizio del commercio;
 - f) - frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.

La concessione è revocata inoltre nei seguenti casi:

- 1) - cessione totale o parziale del posto di compera o posteggio di vendita a terzi;
- 2) - inattività completa per trenta giorni consecutivi o sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal soggetto gestore sentita la

Commissione di Mercato;

- 3) - accertate scorrettezze commerciali;
- 4) - gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
- 5) - accertata morosità di oltre sette giorni nel pagamento delle somme dovute al servizio di cassa per gli acquisti effettuati;
- 6) - inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

La revoca è dichiarata dal soggetto gestore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. -20-

(Uso del posto di compera o del posteggio di vendita)

Del "posto di compera" o "posteggio di vendita" è direttamente responsabile l'assegnatario, il quale dovrà rispondere di eventuali manomissioni, danni e turbative derivanti dalla sua negligenza.

Dell'eventuale uso del "posto di compera" o "posteggio di vendita" da parte di altri non risponde la direzione del Mercato, se ciò deriva da constatata negligenza dell'assegnatario.

Art. -21-

(Gestione del posto di compera o del posteggio di vendita)

Il posto di compera o posteggio di vendita deve essere gestito dall'intestatario della concessione, che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione del Direttore di mercato, da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del Mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.

Nel caso di concessione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la questione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiesti e non si renda responsabile delle infrazioni previste dall'art. 19 del presente regolamento.

La sostituzione nella gestione del posto di compera e la coadiuvazione non autorizzata comporta rispettivamente la revoca della concessione o la sospensione.

Non è consentito installare nei posti di compera impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del soggetto gestore.

Art. -22-

(Riconsegna del posto di compera o del posteggio di vendita)

Cessata o revocata la concessione, il posto di compera o il posteggio di vendita,

con la relativa targhetta, deve essere riconsegnato alla direzione del Mercato entro i tre giorni successivi dalla relativa comunicazione.

L'assegnatario del posto di compera è tenuto a rimborsare gli eventuali danni arrecati nell'esercizio della concessione.

**Art. -23-
(Minimi di attività)**

Per i posti di compera assegnati dovranno essere fissati dal soggetto gestore minimi di attività annuale ed il mancato raggiungimento potrà dare luogo, al termine dell'anno, nel corso stesso della concessione, alla revoca del concessionario.

Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore, non predeterminabili, abbiano obiettivamente impedito o quanto meno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.

**Art. -24-
(Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente)**

Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla L. n. 388/1975, i produttori, i consorzi e le cooperative dei produttori, possono portare per la vendita soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori portano per la vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche per mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione del Mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori. Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla L. n. 388/1975, i consorzi e le cooperative di produttori effettuano la consegna per la vendita per mezzo di persone da essi designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

Non è consentito, l'acquisto di merci nel Mercato e nell'area di Mercato per la rivendita nel Mercato o nell'area di Mercato stessa.

I concessionari di posteggio di vendita possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, in questo caso dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento e al 3° e 4° comma dell'art. 10 della L. R. n. 1/1998.

**Art. -25-
(Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto al Mercato)**

Le persone addette alla vendita o che comunque vengono in contatto con i prodotti della pesca, devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalle specifiche normative.

**Art. -26-
(Operazioni di vendita)**

Le vendite avvengono mediante asta pubblica.

La direzione del Mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono

essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in Mercato.

Le sale di deposito, in relazione alle esigenze locali della pesca, possono restare aperte a giudizio della direzione di Mercato.

Nella vendita è data la precedenza al prodotto sbarcato nel Comune sede di Mercato procedendo a sorteggio per stabilire l'ordine d'ingresso.

Art. -27- (Vendita dei prodotti)

Il Direttore del Mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.

La vendita all'ingrosso dei prodotti ittici è effettuata mediante asta pubblica con astatori alla diretta dipendenza del soggetto gestore. Essa di regola è svolta con sistemi elettronici all'uopo installati nel Mercato.

Il soggetto gestore, può effettuare, in banchina, asta pubblica a voce, ad orecchio, o altri sistemi, per i prodotti massivi, nel rispetto di tutte le condizioni igienico-sanitarie vigenti.

Le operazioni di trasbordo dei prodotti ittici nell'area di mercato, così come definita al terzo comma dell'art. 1 del presente regolamento, sono assoggettate ai servizi di mercato di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Il foglio d'asta deve contenere nome e cognome del venditore, il numero delle cassette, il peso netto, la elencazione di ogni singola vendita (precisando specie o qualità, peso, prezzo, il numero del posto di compera corrispondente all'acquirente, l'importo totale lordo e netto). Le vendite si effettuano a peso netto e a cassette uniformi.

La merce deve essere posta bene in vista dagli acquirenti ed evidenziata in modo da non trarli in inganno.

Nella sala d'asta l'evidenziazione di ciascuna partita posta in vendita viene fatta attraverso l'apposito personale dipendente del soggetto gestore.

A tutto il personale di Mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito di svolgere nel Mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. E' proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente in presenza del proprietario del prodotto. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può richiedere alla direzione del Mercato l'annullamento dell'acquisto.

Per la classificazione, la calibrazione, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti.

Chiunque alteri il peso del prodotto con bagnatura, o altro artificio consegnati per la vendita come freschi di giornata prodotti che non lo sono, o prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza, è soggetto ai provvedimenti disciplinari.

Art. -28-
(Merce in vendita e ritiro dei prodotti)

Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla direzione del Mercato e dal veterinario preposto al Mercato.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere al soggetto gestore pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto già eventualmente rese.

Per le merci non idonee alla alimentazione umana, il Direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni date dall'organo sanitario.

Art. -29-
(Cassette, contenitori e confezioni dei prodotti per la pesca)

Le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca devono essere conformi alla legge.

E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione.

E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondano alle esigenze igienico-sanitarie.

Art. -30-
(Circolazione dei veicoli)

L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico dei prodotti della pesca, sono regolati dal Direttore del Mercato con apposito ordine di servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto delle merci nell'ambito del Mercato, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del Mercato.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dal soggetto gestore, tenendo presente le esigenze igieniche e funzionali del Mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dal soggetto gestore su proposta del Direttore del Mercato, sentita la Commissione di Mercato.

Art. -31-
(Ordine interno)

Nel Mercato e sue pertinenze é vietato:

- a) - ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) - attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c) - sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l'ente beneficiario;
- d) - esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza

- autorizzazione;
- e) - introdurre cani;
 - f) - accendere fuochi;
 - g) - accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
 - h) - gridare e parlare ad alta voce dai posti di compera;
 - i) - tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
 - l) - ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

All'interno del Mercato ittico è vietato fumare, mangiare, bere e sputare.

E' vietato l'ingresso nella sala d'asta ai non addetti alle operazioni di Mercato salvo quelli autorizzati dal Direttore del Mercato Ittico.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in Mercato sono tenute ad esporre in appositi albi predisposti dalla direzione avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, pertinenze e spazi adiacenti al Mercato è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dal soggetto gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Art. -32- (Servizio di cassa)

Il soggetto gestore deve affidare il servizio di cassa ad idoneo istituto di credito.

La cassa del Mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad esso affidati, ed in particolare:

- a) - al pagamento, al netto di ogni gravame, degli importi delle vendite eseguite attraverso le operazioni di Mercato;
- b) - all'incasso dell'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di Mercato;
- c) - all'incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento del Mercato;
- d) - all'incasso delle multe, contributi ed altro previsti dal presente regolamento e da particolari convenzioni;
- e) - al pagamento al soggetto gestore, per servizi generali dal medesimo gestiti e a qualunque altro avente diritto, dei diritti e delle percentuali fissate dalle leggi, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;
- f) - al pagamento e alla riscossione di quanto è necessario o richiesto per la gestione del Mercato.

Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel Mercato entro giorni 7 (sette).

Il Direttore del Mercato, su segnalazione della cassa, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.

Art. -33- (Provvedimenti disciplinari ed amministrativi)

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 75,00 a Euro 450,00 e i seguenti provvedimenti

disciplinari:

- a) - diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o dei posti di compera per un periodo massimo di tre giorni di effettivi di mercato, disposte dal Direttore con provvedimento definitivo;
- b) - sospensione da ogni attività di mercato e dei posti di compera per un periodo fino a tre mesi disposte dalla Commissione di Mercato, previa contestazione di addebito all'interessato con provvedimento definitivo;
- c) - revoca della concessione dei posti di compera disposta dall'ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Le violazioni ai precetti del Regolamento, quando non sia espressamente e diversamente stabilito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o dalle leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna, nonché da disposizioni speciali contenute in altri regolamenti comunali, sono soggette al pagamento delle sanzioni di cui al 1° comma, secondo le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma e con le modalità stabilite dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune di Comacchio.

Ufficio di Presidenza